



IL RETTORE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e modificato con decreti rettorali 24 luglio 2018 e 4 maggio 2020, e in particolare gli artt. 26 e 62;
- visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020, e in particolare l'art. 29;
- visto il DM 30 ottobre 2015 n. 855, con il quale sono stati rideterminati i macro-settori e i settori concorsuali;
- visto il decreto rettorale del 28 ottobre 2021, con il quale è stato ricostituito il Senato accademico per il triennio accademico 2021/2024;
- visto il decreto rettorale 28 giugno 2024, con il quale sono state indette le votazioni per l'elezione di dieci Direttori di Dipartimento e di tredici tra professori e ricercatori nel Senato accademico per il triennio accademico 2024/2027;
- visto il decreto rettorale del 12 settembre 2024, con il quale sono stati proclamati eletti i dieci Direttori di Dipartimento nel Senato accademico per il triennio accademico 2024/2027;

DECRETA

Art. 1

(Indizione, calendario e modalità di voto)

Le votazioni per l'elezione di tredici tra professori e ricercatori nel Senato accademico per il triennio accademico 2024/2027 avranno luogo nei giorni **15 e 16 ottobre 2024**.

Le operazioni di voto si svolgeranno in forma telematica, mediante l'utilizzo del sistema Univote, ai sensi del Titolo IV delle Linee guida per lo svolgimento delle procedure di designazione elettiva degli Organi monocratici e collegiali, centrali e periferici dell'Università degli Studi di Milano, adottate con Decreto Rettoriale del 15 dicembre 2022.

Le operazioni di voto si svolgeranno in forma telematica secondo il seguente orario continuato: **dalle ore 9.00 del giorno 15 ottobre 2024 alle ore 14.00 del giorno 16 ottobre 2024**.

Art. 2

(Gruppi)

I tredici rappresentanti dei professori e dei ricercatori sono eletti con riferimento alle aree scientifico-disciplinari determinate dal D.M. 2 maggio 2024, n. 639, alle quali appartengono i professori e i ricercatori dell'Ateneo, raggruppate in 8 Gruppi, come indicato al comma 7 dell'art. 26 dello Statuto e dal comma 4 dell'art. 29 del Regolamento Generale d'Ateneo:

Gruppo 1 - Scienze matematiche e informatiche

Gruppo 2 - Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra

Gruppo 3 - Scienze biologiche

Gruppo 4 - Scienze mediche

Gruppo 5 - Scienze agrarie, Scienze veterinarie, Scienze del farmaco

Gruppo 6 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Gruppo 7 - Scienze giuridiche

Gruppo 8 - Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali

I rappresentanti dei professori e dei ricercatori sono eletti nell'ambito di otto distinti collegi elettorali, ciascuno corrispondente a uno dei Gruppi sopra elencati.

Art. 3

(Determinazione del numero degli eleggibili per Ruolo)

Le rappresentanze dei professori (che non siano Direttori di Dipartimento) e dei ricercatori all'interno del Senato accademico sono così determinate:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Affari istituzionali

- 4 Professori di prima fascia
- 4 Professori di seconda fascia
- 1 Ricercatori di ruolo (la numerosità della categoria alla data del presente provvedimento è pari a 158)
- 4 Ricercatori a tempo determinato (la numerosità della categoria alla data del presente provvedimento è pari a 551)

Art. 4

(Determinazione del numero degli eleggibili per Gruppo)

Il numero dei professori e ricercatori eleggibili per ogni Gruppo, in proporzione al numero degli afferenti, è così determinato:

Al fine di garantire che ogni area scientifico-disciplinare, ogni macro-settore, nel caso l'area ne comprenda più di uno, e ogni sub area sia rappresentata e tenuto conto delle aree di appartenenza dei dieci Direttori di Dipartimento eletti, i tredici professori e ricercatori da eleggere devono appartenere necessariamente alle seguenti aree, sub aree o macro settori:

Gruppo	Afferenti*	Eleggibili	Aree vincolate
GRUPPO 1 Scienze matematiche e informatiche	191	1	1 posto riservato a Scienze matematiche
GRUPPO 2 Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra	304	2	1 posto riservato a Scienze fisiche 1 posto riservato a Scienze della Terra
GRUPPO 3 Scienze biologiche	283	2	Scienze biologiche (nessuna riserva)
GRUPPO 4 Scienze mediche	585	2	Scienze mediche (nessuna riserva)
GRUPPO 5 Scienze agrarie, Scienze veterinarie, Scienze del farmaco	434	2	1 posto riservato a Scienze veterinarie 1 posto riservato a Scienze del farmaco
GRUPPO 6 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	351	2	1 posto riservato a Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
GRUPPO 7 Scienze giuridiche	228	1	Scienze giuridiche (nessuna riserva)
GRUPPO 8 Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali	214	1	1 posto riservato a Scienze economiche e statistiche

* alla data del presente provvedimento

Art. 5

(Elettorato attivo)

In ogni collegio sono titolari dell'elettorato attivo i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al relativo Gruppo. L'afferenza è determinata sulla base dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza. I professori e i ricercatori eventualmente appartenenti a settori scientifico-disciplinari non compresi nelle aree scientifico-disciplinari raggruppate come sopra riportato, optano per una di esse sulla base delle affinità delle funzioni svolte.

Ogni elettore può esprimere nell'ambito del rispettivo collegio una sola preferenza.

Art. 6

(Elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta, per ciascun collegio, agli appartenenti al Gruppo di riferimento del collegio che abbiano presentato la propria candidatura, assicurando, per i professori e i ricercatori di ruolo, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, a norma del comma 3 dell'art. 63 dello Statuto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Affari istituzionali

Art. 7 *(Candidature)*

Presentazione della candidatura

Le candidature devono essere inviate dal proprio indirizzo di posta elettronica d'Ateneo alla casella PEC istituzionale (unimi@postecert.it), **entro le ore 12.00 del 30 settembre 2024**, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione.

Ritiro della candidatura

L'eventuale dichiarazione di rinuncia alla candidatura dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità indicate in precedenza, entro il termine perentorio delle ore **12.00 del 11 ottobre 2024**.

I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature; i requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data delle votazioni.

Art. 8 *(Esclusioni dall'elettorato passivo e attivo)*

Godono del solo elettorato attivo coloro che sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 7 comma 2 Legge 240/10, dell'art. 13 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e dell'art. 2 della legge 18.3.1989, n. 118, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ai sensi dell'art. 1 della legge 29.4.1988, n. 143.

Non godono dell'elettorato attivo e passivo coloro che sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, ai sensi dell'art. 1 della legge 27.7.1962, n. 1114, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18, ai sensi dell'art. 14 della legge 22.12.1990, n. 401, coloro che sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e ai sensi dell'art. unico della legge 25.6.1985, n. 333, nonché coloro che svolgono totalmente attività didattiche e di ricerca presso un altro Ateneo ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 30.12.2010, n. 240.

Operano, in ogni caso, le esclusioni dall'elettorato passivo e attivo previste dalla normativa vigente.

Art. 9 *(Elenchi elettorato e opposizioni)*

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dall'Amministrazione. Di essi verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il **5 ottobre 2024**. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Rettore entro i successivi cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Rettore entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 10 *(Campagna elettorale)*

La campagna elettorale potrà essere svolta a partire dal giorno **1° ottobre 2024** fino al giorno **14 ottobre 2024**.

Art. 11 *(Quorum di validità, quorum per l'elezione, mandato)*

Per la validità delle votazioni è necessario che, per ciascun collegio, vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

Sono eletti per ciascun collegio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto dei vincoli di rappresentanza stabiliti, anche in relazione alle aree e ai macrosettori per i quali i Direttori di Dipartimento sono eletti, a condizione che tale numero sia pari almeno al cinque per cento dei voti espressi nell'ambito del collegio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Affari istituzionali

Ai fini della comparazione tra i docenti votati nei diversi collegi, per ciascuna delle categorie di professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore di ruolo e ricercatore a tempo determinato vengono designati i candidati che abbiano ottenuto il maggiore quoziente elettorale, pari al prodotto tra il numero di eleggibili per il Gruppo di appartenenza del candidato e il rapporto tra i voti ottenuti dal candidato e il totale degli aventi diritto al voto nel Gruppo stesso.

Art. 12

(Operazioni di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio si terranno in modalità telematica e avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 13

(Rinvio a disposizioni generali)

Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, si rinvia allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, l'Università degli Studi di Milano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni personali fornite. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza dei diritti degli interessati e per le finalità connesse e strumentali alla gestione della procedura elettorale di nomina. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura elettorale.

Art. 15

(Responsabile Unico del Procedimento)

Ai sensi della Legge n. 241/1990, la responsabile unica del procedimento è la Dott.ssa Antonella Esposito, Dirigente Responsabile della Direzione Affari Istituzionali; il referente del procedimento è il Dott. Jacopo A. M. Scari, Responsabile dell'Ufficio Attività e Accordi Istituzionali.

Per informazioni: Direzione Affari Istituzionali – Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo – Ufficio Attività e Accordi Istituzionali – Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 3 – Milano (email: votazioni@unimi.it).

Milano, data della firma digitale

IL RETTORE
(Elio Franzini)